
La cessione del credito risarcitorio derivante da fatto illecito (da sinistro stradale).

di Maura Frascina

Sommario:

1. La questione della libera cedibilità del credito sancito dalla giurisprudenza della suprema corte; 1.1 La natura del credito risarcitorio ceduto, 1.2 La legittimità del cessionario ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice obbligata al risarcimento verso il danneggiato, 1.3 Il risarcimento del danno da "fermo tecnico", 2. Lecita la clausola di cessione del credito ai carrozzieri convenzionati. la pronuncia dell'agcm CVI3, interpello Provvedimento n. 24268.

1. LA QUESTIONE DELLA LIBERA CEDIBILITÀ DEL CREDITO SANCITO DALLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE. Questione particolarmente dibattuta in dottrina e in giurisprudenza riguarda la cessione del credito risarcitorio derivante da fatto illecito e, nello specifico, da sinistro stradale[1]. In generale, si può affermare che il meccanismo della cessione del credito risarcitorio — sul quale di recente si sta concentrando con particolare attenzione la dottrina[2] — opera seguendo alcune fasi ben precise: 1) il danneggiato da un sinistro stradale si reca presso una autofficina o una carrozzeria per far riparare il proprio mezzo rimasto incidentato a seguito dell'evento; 2) il carrozziere offre — in vece del pagamento con rimessa diretta — la sottoscrizione di un contratto di cessione nel quale l'importo delle riparazioni o della prestazione costituisce il credito ceduto; 3) nella sua veste di cessionario, il carrozziere richiede alla compagnia assicuratrice obbligata ex lege il pagamento del credito, oltre a spese legali e accessori. Lo schema di cessione del credito innanzi descritto coincide con quello esaminato dalle pronunce della Cassazione in commento. Più in particolare le pronunce in epigrafe prendono in considerazione due casi che, pur potendosi definire simili poiché entrambi

involgono la configurabilità del contratto di cessione del credito in ambito risarcitorio extracontrattuale, muovono da premesse differenti. La sentenza n. 51 del 2012[3], infatti, affronta una peculiare ipotesi applicativa — assai diffusa nella comune prassi risarcitoria in ambito r.c. auto — nella quale una società di rent auto consegna al danneggiato dal sinistro stradale un veicolo sostitutivo, da utilizzare nel periodo strettamente necessario alle riparazioni di quello incidentato, proponendo contestualmente la sottoscrizione, da parte di quest'ultimo di un contratto di cessione del credito in proprio favore, individuato nel corrispettivo del noleggio del mezzo. La sentenza n. 52 del 2012[4], invece, riguarda la cessione del costo delle riparazioni effettuate sull'autoveicolo incidentato: in tale seconda ipotesi la cessione de qua viene sottoscritta dal danneggiato-cedente in favore dell'autofficina-carrozzeria che ha provveduto a ripristinare il mezzo a regola d'arte. La Suprema Corte viene richiesta di esprimersi dai ricorrenti (rispettivamente società di rent e carrozzeria), soccombenti nei precedenti gradi di giudizio (Giudice di Pace e Tribunale), in ordine a due principali questioni sollevate: - la natura del credito risarcitorio ceduto; - la legittimità del cessionario ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice obbligata al risarcimento verso il danneggiato, giuste le disposizioni di cui al vigente Codice delle assicurazioni.

1.1 La natura del credito risarcitorio ceduto.

La sentenza n. 52 del 2012 esamina la natura e la tipologia del suddetto credito, cassando la pronuncia del Tribunale di Milano che aveva configurato il credito de quo come futuro e incerto poiché "sarebbe subordinato all'accertamento del giudice di merito sulla responsabilità del sinistro e sulla quantificazione degli eventuali danni" ad esso derivanti. Tale principio pare negato alla radice dalla Cassazione, la quale sostiene che il diritto al risarcimento derivante da fatto illecito sorge sin dal momento della verifica dell'evento, tanto è vero che gli interessi legali in caso di condanna al risarcimento sulla somma capitale decorrono generalmente dal fatto e non dalla data della sentenza. Più precisamente la Suprema Corte

statuisce che il credito da risarcimento del danno patrimoniale da sinistro stradale è suscettibile di cessione ex artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto. 1.2 La legittimità del cessionario ad agire nei confronti della compagnia assicuratrice obbligata al risarcimento verso il danneggiato.

Sulla base di quanto sopra detto, secondo il disposto della Cassazione, la cessione di un credito risarcitorio scaturente da sinistro stradale, oltre ad essere lecita ed ammissibile anche quando il credito sia contestato, comporta l'effetto di trasferire al cessionario tutti gli accessori e le azioni connessi al credito. Ne consegue che il cessionario è legittimato a promuovere, nei confronti dell'assicuratore del responsabile, l'azione diretta di cui all'art. 144 cod. ass. Infatti, il cessionario può fare valere l'acquisito diritto di credito al risarcimento nei confronti del debitore ceduto (nel caso che ne occupa l'assicuratore del danneggiante) non già in base all'art. 144 d.lg. n. 209 del 2005 (e già all'art. 18 l. n. 990 del 1969), in relazione al quale non può invero propriamente parlarsi di cessione, bensì in ragione del titolo costituito dal contratto di cessione del credito, quale effetto naturale del medesimo (art. 1374 c.c.). Infatti, a fondamento del credito risarcitorio de quo si invoca non l'evento dannoso ex se, ovvero il sinistro stradale, bensì il contratto di cessione del credito, il quale rimane ontologicamente e dogmaticamente legato agli ordinari criteri in materia di responsabilità civile, che impongono di rivolgere le richieste risarcitorie nei riguardi del soggetto responsabile del danno. 1.3 Il risarcimento del danno da "fermo tecnico". La sentenza n. 51 del 2012 ingenera un ulteriore problema interpretativo con riferimento ad una tematica — quella relativa alla risarcibilità e configurabilità del danno da fermo tecnico di autoveicolo — che pareva pacificamente risolta da costante giurisprudenza di merito e, non da ultima, della stessa Suprema Corte. Anche il cosiddetto credito da risarcimento del danno da cosiddetto fermo tecnico, consistente nel costo del noleggio di auto sostitutiva per il tempo occorrente ai fini della riparazione dell'autovettura incidentata, è suscettibile di cessione ex art. 1260 e ss. c.c., e il cessionario può in base a tale titolo domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la

rca[5], non sussistendo alcun divieto normativo in ordine alla cedibilità del credito risarcitorio. Il noleggio di veicolo sostitutivo — utilizzato dal danneggiato nelle more delle riparazioni — si pone dunque come un pregiudizio a sé stante, sicuramente sfornito di quella immediatezza risarcitoria tipica del fermo tecnico, poiché involge — a ben vedere — un momento successivo al sinistro e riguarda esborsi ulteriori rispetto a quei costi che il danneggiato si ritroverebbe comunque a sopportare. Spesso infatti usufruire di un mezzo alternativo o « di cortesia» appare soluzione assai più comoda (e costosa) per gli spostamenti che non l'utilizzo dei mezzi pubblici, specie se il danneggiato risiede in centri a minore concentrazione urbana: in tale ipotesi ben può ammettersi la risarcibilità del costo del noleggio — laddove ritenuto congruo — con il solo avvertimento di non eccedere in rimborsi spropositati basati su una distorta idea di irrinunciabilità assoluta dell'autovettura, che sovente l'uomo moderno considera quale bene primario per il soddisfacimento del bisogno di mobilità. Mancando siffatta automaticità, il costo del noleggio di veicolo sostitutivo deve essere rigorosamente dedotto e allegato in giudizio, tanto nella sua esistenza quanto nella sua quantificazione, sulla scorta di quell'orientamento negativo-restrittivo, recentemente cristallizzato dalla stessa Cassazione, che richiede la prova specifica dell'effettiva inutilizzabilità del mezzo incidentato e della stretta necessità da parte del danneggiato di ottenere un'auto sostitutiva per esigenze ritenute meritevoli di protezione giuridica. Il ricorso ai suddetti canoni probatori non intende tuttavia accostare il danno-noleggio di cui trattasi alla categoria del danno da fermo, ancorché considerato danno ordinario, il quale resta inscindibilmente legato ai costi fissi dell'autovettura danneggiata senza alcuna indebita estensione: il nolo di veicolo sostitutivo, nonostante per certi versi «omologabile» al fermo tecnico in quanto pur sempre riferito alla situazione di sosta forzata seguente al sinistro stradale, costituisce un danno intrinsecamente e concettualmente diverso. Pertanto pare foriera di forti perplessità la

statuizione cui perviene la Suprema Corte, nella parte in cui sembra coniare in massima una sorta di parallelismo fra danno da fermo tecnico e noleggio di veicolo sostitutivo. 2. Lecita la clausola di cessione del credito ai carrozzieri convenzionati[6]. la pronuncia dell'agcm CVI3, INTERPELLO Provvedimento n. 24268. Recentemente anche l'AGCM si è pronunciata su una questione correlata a quelle sopra esaminate e precisamente sulla clausola del contratto RC auto che limita la facoltà del danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento a carrozzerie non convenzionate con la compagnia, a meno di aver ottenuto preventivamente il consenso della stessa. L'Autorità rileva che la clausola oggetto di interpello[7], pur limitando la libertà contrattuale dell'assicurato di cedere il proprio credito risarcitorio ad un riparatore non convenzionato, senza anticipare il costo della riparazione, non integra un'ipotesi di vessatorietà i sensi del Codice del consumo. Nell'esaminare l'interpello formulato dalla Compagnia, AGCM ha rilevato che la limitazione alla cessione del credito opera nella sola ipotesi della procedura di risarcimento diretto e non in caso di richiesta di risarcimento all'assicuratore del danneggiante in relazione alla quale la cessione del credito resta nella piena disponibilità del consumatore/assicurato. Inoltre, la limitazione non opera neppure qualora la Compagnia non abbia manifestato il proprio diniego entro il termine di 4 giorni dal ricevimento della richiesta dell'assicurato di avvalersi di una carrozzeria non convenzionata; infatti la decorrenza del termine sopra indicato, in assenza di diniego espresso equivale ad un silenzio-assenso e l'assicurato potrà far riparare il proprio veicolo dalla carrozzeria prescelta, anche non convenzionata, cedendole il relativo credito. In proposito, si evidenzia che la compagnia assicurativa, anche in adempimento agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 35, comma 1, Codice del Consumo, ha indicato il significato e la portata della cessione del credito nella Nota Informativa. Infatti, in tale documento allegato alla polizza vengono chiariti, mediante taluni esempi, gli effetti per l'assicurato della previsione secondo cui " l'Impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato " nel caso di cessione del credito non autorizzata. L'assicurazione ha indicato, infatti, che il pregiudizio subito

dalla compagnia oggetto di possibile rivalsa equivale al recupero di voci quali " le spese legali, il noleggio non dovuto, le riparazioni non inerenti " ponendo, in tal modo, l'assicurato nelle condizioni di comprendere quale azione può essergli intentata dall'assicuratore in caso di cessione non autorizzata. In secondo luogo, in base alla clausola oggetto di interpello l'assicurato può ottenere la riparazione del veicolo danneggiato dal proprio carrozziere di fiducia, senza anticiparne i costi, con lo strumento della delega di pagamento. La previsione contrattuale, infatti, fa espressamente salva la facoltà dell'assicurato danneggiato di delegare il proprio carrozziere ad incassare direttamente il risarcimento dovuto per il danno subito, sottoscrivendo apposita dichiarazione attestante l'importo delle riparazioni effettuate, previamente concordate con il perito della Compagnia. Lo strumento si pone, per l'assicurato, come una valida alternativa alla cessione del credito risarcitorio posto che la clausola prevede che il perito di Vittoria si renda disponibile all'effettuazione della perizia entro due giorni dalla messa a disposizione del veicolo da parte del danneggiato. L'indicazione, nel regolamento contrattuale, di un termine più breve (2 giorni) rispetto a quello previsto (5 giorni) dal Codice delle assicurazioni per la messa a disposizione del veicolo – termine entro cui il perito deve rendersi disponibile per effettuare la perizia – rappresenta una garanzia per l'assicurato di poter pervenire rapidamente alla determinazione del quantum risarcibile e procedere alla riparazione senza esborso, presso una carrozzeria di fiducia (anche non convenzionata) avvalendosi della delega di pagamento. In terzo luogo, la limitazione della libertà contrattuale dell'assicurato, nella misura in cui rappresenta – come indicato anche dall'IVASS nel proprio parere – un rimedio per contrastare comportamenti fraudolenti in sede di riparazione e quantificazione dei danni, è idonea a ridurre i costi di gestione dei sinistri con possibili riflessi positivi per gli assicurati in termini di diminuzione dei premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli.

Le argomentazioni svolte indicano che la clausola, nella sua unitarietà, bilancia interessi di versi meritevoli di tutela quali, dal lato dell'impresa, l'esigenza di prevenire comportamenti fraudolenti cui è collegato anche l'aumentano dei costi che, a valle, incidono sull'ammontare dei premi delle polizze; dal lato del consumatore/assicurato, la libertà di scegliere il carrozziere di fiducia senza anticipare il costo della riparazione avvalendosi della delega di pagamento, con tempi rapidi per l'attivazione del perito e l'introduzione di un meccanismo di silenzio-assenso alla cessione del credito verso riparatori non convenzionati. Per queste ragioni non sussiste un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto a carico dell'assicurato e, quindi, non si ravvisa la vessatorietà della clausola oggetto di interpello. In aggiunta, deve considerarsi che la clausola in esame riserva al consumatore che si avvalga della cessione del credito autorizzata dalla Compagnia o si rivolga ai riparatori convenzionati, un vantaggio economico in termini di sconto sul premio imponibile – pagato nell'ultima annualità assicurativa relativamente alla garanzia r.c. auto – fruibile dall'assicurato danneggiato al momento della liquidazione del danno.

[1] Argine S., Il precario principio di libera cedibilità dei crediti cristallizzati da due sentenze gemelle della cassazione del 2012, *Responsabilità Civile e Previdenza*, fasc.4, 2012, pag. 1220C. [2] Argine S., Cessione del credito risarcitorio e noleggio di vettura sostitutiva: profili interpretativi, in *Responsabilità Civile e Previdenza*, 2011, 2462-2482, che prende in esame il medesimo caso giuridico di cui alla sentenza della Cassazione n. 51/2012, e a Id., Cessione del credito risarcitorio derivante da sinistro stradale e danno da fermo tecnico nella recente giurisprudenza milanese, in *Themis*, 6 (novembre 2010), *Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio*, 120-127. [3] Cass. civ., 10 gennaio 2012, n. 51 in *Arch. giur. circ. sin.*, 2012, 319. [4] Cass. civ., 10 gennaio 2012, n. 52, in massima in *Giud. pace*, 2012, 1, 67; e in www.altalex.it. [5] In senso conforme Cass. civ., ord. 13 maggio 2009, n. 11095. [6] Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, *Bollettino* 25.03.2013, n. 11. [7] In data 7 dicembre 2012, informata l'Autorità nella sua adunanza del 28 novembre 2012, è stata indetta una consultazione ex art. 22, comma 5, del Regolamento tramite il sito istituzionale www.agcm.it

nell'ambito della quale hanno inviato commenti numerose associazioni di carrozzieri e autoriparatori (In Retecar Consorzio, Consorzio Carrozzeri Cesena, Associazione Nazionale Carrozzeri di Confartigianato, CNA servizi per la Comunità Autoriparatori, Casartigiani – insieme a Federcarrozzeri Nazionale, Assoutenti, Associazione Carrozzeri Provinciale di Cagliari, B.D.V. Banca del Veicolo, Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio Carrozzeri Bresciani, Consorzio Carrozzeri Italiani, Rete Tutela Genova -, Federcarrozzeri nazionale sede di Bologna, Banca del Veicolo di Macerata), due associazioni di consumatori (Adiconsum Latina, Codacons) e due imprese operanti nel settore delle autoriparazioni. Nei predetti contributi resi vengono mosse critiche alla clausola oggetto di consultazione, evidenziando anche l'impatto negativo che la sua introduzione produrrebbe nel mercato degli autoriparatori indipendenti. Con nota dell'8 gennaio 2013, l'Autorità ha chiesto all'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (di seguito, IVASS) di esprimere, in considerazione della complessità della disciplina vigente nel settore assicurativo e dell'esperienza maturata nell'esercizio della vigilanza nel settore assicurativo, il proprio parere sulla clausola oggetto di interpello con particolare riferimento: i) alla compatibilità della clausola rispetto alla disciplina normativa vigente nel settore delle assicurazioni private anche alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 10 giugno 2009; ii) all'esistenza, tipologia e ampiezza dei fenomeni fraudolenti eventualmente riscontrati nell'ambito del risarcimento diretto; iii) alla rilevanza della tempestiva messa a disposizione del perito per l'effettuazione della perizia sul veicolo danneggiato. In data 7 febbraio 2013 l'IVASS ha reso il proprio parere.